Città di Villorba
PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Sindacale n. 20 del 26/10/2026

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO FINO AL 30 APRILE 2027. ORDINANZA SINDACALE

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

IL SINDACO

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM 10 pari a 50 µg/m 3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM 10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM 10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM 10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 1° gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Villorba risulta inserito nella zona "**IT0518 Agglomerato Treviso**";
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM 10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO 2;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente; L'Accordo individua una serie di

interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM 10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM 10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

- con Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali), previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;

VISTA la proroga del divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 in condizioni di nessuna allerta inserita nel "decreto-legge Infrastrutture" (DL 121/2023), come modificato dal DL n. 73 del 21/05/2025, convertito in L. n. 105 del 18/7/2025 che sposta la data di inizio della restrizione dal 1° ottobre 2025 al 1° ottobre 2026 innalzando anche a 100.000 abitanti la soglia di popolazione dei Comuni nei quali applicare la limitazione;

Vista la relativa presa d'atto della Regione del veneto con DGR n. 1005 del 02/09/2025;

Ricordato che la L. n. 105/2025 ha altresì stabilito che, decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi Euro 5 diesel nei piani di qualità dell'aria mediante l'adozione negli stessi di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea;

Preso atto di quanto disposto dalla L.R. veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/09/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1";

CONSIDERATO che:

- nel periodo natalizio, in conseguenza della chiusura delle scuole, il numero di corse del servizio di trasporto pubblico viene ridotto ed alcune tratte vengono eliminate;
- in conseguenza del predetto periodo festivo aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze/rientri per i luoghi di vacanza e di residenza;

VISTI:
- il D.Lgs 13/08/2010, n. 155 – "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, "testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la propria ordinanza n. 18 del 19/10/2026 e rilevato che la stessa presenta alcune incompatibilità con il nuovo aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026;

RITENUTO, pertanto, annullare la predetta ordinanza emettendo un nuovo provvedimento;

DISPONE

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

la revoca dell'ordinanza sindacale n. 18 del 19/10/2026 in quanto incompatibile in alcune parti con il nuovo aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2026

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE

fino al 30 aprile 2027

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie, in base ai livelli di allerta sotto indicati:

LIVELLO 0 "NESSUNA ALLERTA" – COLORE VERDE

dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) **autoveicoli M e N**:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a:
BENZINA e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) **autoveicoli M e N**:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a:
DIESEL e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) **autoveicoli M e N**:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a:
GPL/METANO-BENZINA/DIESEL omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0 e Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) **veicoli L**:
(ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

LIVELLO DI ALLERTA 1 – COLORE ARANCIO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) autoveicoli M e N:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a:

BENZINA e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli M:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a:
DIESEL e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autoveicoli N:

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a:
DIESEL e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) autoveicoli M e N:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a:
GPL/METANO-BENZINA/DIESEL omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

e) veicoli L:
(ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro 1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

LIVELLO DI ALLERTA 2 – COLORE ROSSO

dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30:

a) autoveicoli M e N:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a:
BENZINA e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

b) autoveicoli M e N:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada), alimentati a:
DIESEL e omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

c) autoveicoli M e N:
(ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada) alimentati a:
GPL/METANO-BENZINA/DIESEL omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 0, Euro 1 e Euro 2 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

d) veicoli L:
(ciclomotori e motoveicoli a due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 0 ed Euro1 non adibiti a servizi e trasporti pubblici.

e) In situazione di prolungata allerta rossa (due bollettini successivi) è sospesa, fino al rientro del livello di allerta verde, la circolazione e l'uso dei mezzi di cui agli artt. 57-58 del Codice della Strada (macchine agricole e macchine operatrici);

ECCETTO
le seguenti strade:

a) S.P. 102 - "Postumia Romana" per il tratto ricadente entro i confini comunali denominata via Postumia, da comune di Ponzano V.to a rotatoria con via della Cartiera, da rotatoria con via Liviana Scattolon a confine con comune di Carbonera;
b) via della Cartiera;
c) via Liviana Scattolon;
d) bretella di collegamento tra via Liviana Scattolon e casello SPV Villorba-Spresiano;
e) S.P. 92 - "Delle Grave" per il tratto ricadente entro i confini comunali denominata via delle Grave e via Piave;
f) S.S. 13 - "Pontebbana" per il tratto ricadente entro i confini comunali denominata via Roma;

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

g) S.S. 13 - "Pontebbana" per il tratto ricadente entro i confini comunali denominata viale Felissent, limitatamente al tratto compreso tra via Roma e la rotatoria con viale della Repubblica;
h) via della Libertà;
i) piazza Umberto I;
j) via Franchini;

ESENZIONI
alle seguenti categorie di veicoli a motore:

Veicoli a basse emissioni

a) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
b) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o gas metano, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano.

Trasporti collettivi

c) autobus adibiti al servizio pubblico di linea, bus turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
d) veicoli che trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;

Servizi alla comunità, enti e pubbliche amministrazioni

e) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e pasti per comunità;
f) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e di consumo sanitario;
g) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24/07/1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, 0 a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza tra cui, nel caso di isolamento domiciliare fiduciario legato al Coronavirus (COVID-19), l'acquisto di beni di prima necessità, muniti di titolo autorizzatorio;
h) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
i) veicoli di personale sanitario e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
j) veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno;
k) veicoli di servizio e nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC, della Protezione civile, della Croce Rossa Italiana;
l) veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
m) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
n) veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
o) veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, scuole dell'infanzia (asilo), scuole primarie (elementari), scuole secondarie di primo grado (medie), limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza;
p) veicoli delle società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, arbitri e commissari di gara, limitatamente al percorso casa - impianto sportivo e viceversa e limitatamente ad un'ora prima e dopo l'inizio e fine dell'attività sportiva, muniti di chiara identificazione della società.

Commercianti, trasporto merci, cantieri

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

q) veicoli dei commercianti ambulanti che operano negli spazi inseriti nel Piano del commercio su area pubblica del Comune di Villorba;
r) veicoli degli operatori del commercio all'ingrosso dei prodotti deperibili;
s) tutti i veicoli appartenenti alla categoria N (di cui all'art. 47 comma 2 lettera c del C.d.S.) classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del DPR n. 495/1992 o ad essi assimilati;
t) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;
u) veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura Euro 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o autocertificazione atta a comprovare il diritto a circolare;
v) veicoli di categoria NZ, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde e livello allerta 1 (colore arancio).

Targhe estere e turismo

w) veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
x) veicoli degli ospiti degli alberghi e strutture ricettive simili, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dagli stessi, il giorno dell'arrivo e della partenza, in possesso della copia della prenotazione.

Revisioni

y) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario.

Veicoli d'epoca di interesse storico e collezionistico

z) autoveicoli e motoveicoli d'epoca ai sensi dell'art. 60 c. 3 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati muniti dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento peri trasporti terrestri di competenza;
aa) autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 c. 5 del C.d.S. (DGRV n. 4117/2007) iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, esclusivamente in occasione di manifestazioni o raduni autorizzati.

Lavoratori e turnisti

bb) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione o di autocertificazione del lavoratore controfirmato dal datore di lavoro.

Cerimonie

cc) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e veicoli al seguito.

ISEE ed età

dd) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, di conducenti muniti di copia attestazione ISEE, in corso di validità, pari o inferiore a 9.360,00 €, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio);
ee) veicoli con potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dal proprietario, che abbia compiuto il 70° anno di età da attestare mediante esibizione di documento di identità, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio).

Emergenze

ff) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
gg) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.

ORDINA
altresì

1. che per particolari esigenze non programmabili, potranno essere rilasciate dal Comando Polizia Locale di Villorba ulteriori autorizzazioni in deroga, da valutare caso per caso;
2. la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento;
3. che il presente provvedimento possa essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale;
4. al SETTORE II - Lavori Pubblici, Impianti, Assetto ed Utilizzo del Territorio di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

INVITA

i conducenti delle seguenti categorie di veicoli a non sostare con motore acceso:

- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- autobus nella fase di sosta ai capolinea;
- veicoli della categoria "N e L" durante le fasi di carico/scarico delle merci.

AVVISA

– che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM_{10} di 50 µg/m^3.
I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

- che il Comando di Polizia Locale e Protezione Civile potrà derogare alla presente ordinanza in caso di emergenze concernenti la viabilità ovvero a tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

- che il presente provvedimento, per le motivazioni enunciate in premessa, verrà sospeso nel periodo natalizio, a decorrere dal 20/12/2025 sino a tutto il 6/01/2026**.**

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

RICORDA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/200, fermo restando se e in quanto applicabili le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) e del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di adottare provvedimenti di regolamentazione della circolazione o altre disposizioni più restrittive nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ed in funzione all'andamento degli inquinanti nella stagione termica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
 - alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera – C.I.S.;
 - alla Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale – T.T.Z.;
 - al Prefetto, al Questore, alla Stazione dei Carabinieri di Villorba;
 - all'Azienda di trasporto pubblico;
 - alla Direzione Generale dell'ULSS n.2;
 - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso;
 - ai Comuni contermini – Agglomerato di Treviso IT0509;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Il Sindaco
Francesco Soligo
(F.to digitalmente)

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

ALLEGATO 1

A quale categoria EURO appartiene il mio veicolo
È possibile verificare la classe ambientale di appartenenza (categoria EURO) di autoveicoli e motoveicoli - selezionando il tipo ed inserendo il relativo numero di targa - sul portale dell'automobilista, il portale di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il servizio sul portale dell'automobilista è disponibile a questo link:
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista

PER SAPERNE DI PIU'
Dal 1991 la Comunità europea ha emanato una serie di Direttive per regolamentare le emissioni di inquinanti da parte dei veicoli. In base a queste direttive sono state individuate diverse categorie di appartenenza. I riferimenti, che indicano quale normativa EURO è stata rispettata dalla casa costruttrice, sono presenti nella carta di circolazione del veicolo.
Sulla carta di circolazione di vecchio tipo l'indicazione dell'EURO di riferimento si trova in basso nel riquadro 2, su quella di nuovo tipo, formato A4, l'indicazione è riportata alla lettera V.9 del riquadro 2 ed è spesso integrata con una ulteriore specifica nel riquadro 3.
Al momento le norme Euro sono 6:

- pre-EURO: indica i veicoli non catalizzati a benzina e i Veicoli non ecodiesel (non conformi ad Euro 1)
- EURO 1 (entrata in vigore 1.1.1993): indica le autovetture conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione.
 Tutte le auto immatricolate dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1.
 Attenzione: alcune automobili, seppur immatricolate prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione.
 Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) per ottenere i relativi chiarimenti.
 Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-EURO1".
- EURO 2 (entrata in vigore 1.1.1997): indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel.
- EURO 3 (entrata in vigore 1.1.2001): indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69.
 La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3.
- EURO 4 (entrata in vigore 1.1.2006): indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa è obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti.
- EURO 5 (entrata in vigore 1.1.2009 per omologazione - 1.1.2011 per immatricolazione): prevede che a partire dal 1° settembre 2009 vengano omologate solo vetture che rispondo a livelli di emissione ancora minori rispetto alle precedenti normative.
- EURO 6a-6b (entrata in vigore 1.9.2014 per omologazione - 1.9.2015 per immatricolazione): questa norma è in vigore dal 1° settembre 2014 per le omologazioni di nuovi modelli, mentre è obbligatoria dal 1° settembre 2015 per tutte le vetture di nuova immatricolazione. Rientrano nella normativa Euro 6 anche i motori ibridi a energia elettrica oppure con motore completamente elettrico.
- EURO 6c (entrata in vigore 1.9.2017 per omologazione - 1.9.2018 per immatricolazione).

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

- EURO 6d-TEMP (entrata in vigore 1.9.2018 per omologazione - 1.9.2019 per immatricolazione): prevede il ciclo RDE (Real Drive Emission).
- EURO 6d (entrata in vigore 1.9.2020 per omologazione - 1.1.2021 per immatricolazione).

Di seguito i riferimenti delle diverse normative:

- EURO 1 (immatricolate dopo il 31.12.1992)
 - 93/59 CEE con catalizzatore
 - 91/441 CEE
 - 91/542 CEE punto 6.2.1.A
- EURO 2 (immatricolate dopo il 1.1.1997)
 - 91.542 punto 6.2.I.B
 - 94/12 CEE
 - 96/1 CE
 - 96/44 CEE
 - 96/69 CE
 - 98/77 CE

 È possibile trovare nel libretto anche le seguenti diciture:
 - 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36
 - 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37
 - 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38
 - 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38
 - 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 - 92/97/CEE - 94/12 CEE
 - 96/20 CE - 96/44 CE
 - 96/20 CE - 96/1 CE
 - ~ 96/20 CE - 94/12 CEE
 - 92/97/CE - 96/69 CE
 - 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE
 - ~96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B
 - -96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 - -96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE
 - ~96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE
 - 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
 - 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE
 - CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56
 - 1999/102/CE rif. 96/69/CE
 - 98/77 CE
 - CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38
 - 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE
- EURO 3 (immatricolate dopo il 1.1.2001)
 - 98/69 CE
 - 98/77 CE rif98/69 CE
 - 99/96 CE
 - 99/102 CE rif. 98/69 CE
 - 2001/1 CE rif98/69 CE
 - 2001/27 CE
 - 2001/100 CE A
 - 2002/80 CE A

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

 - 2003/76 CE A
- EURO 4 (immatricolate dopo il 1.1.2006)
 - 98/69/CE B
 - 98/77/CE rif. 98/69/CE B
 - 1999/96 CE B
 - 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B
 - 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B
 - 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B
 - 2001/27 CE B
 - 2001/100 CE B
 - 2002/80 CE B
 - 2003/76 CE B
 - 2005/55/CE B1
 - 2006/51 CE B rif. 2005/55/CE B1

Si precisa che l'autoveicolo rientra nella classe ambiente EURO 4 solo se la Direttiva di riferimento riporta la lettera B
Qualunque altra sigla indica il riferimento ad una normativa precedente (EURO 1, EURO 2, EURO 3)

- EURO 5 (omologate dopo il 1.9.2009, immatricolate dopo il 1.1.2011)
 - 2005/55/CE B2
 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2
 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 (ecol. migliorato) oppure Riga C
 - 99/96 fase III oppure Riga B2 0 C
 - 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
 - 2005/78 CE Rif2005/55 CE Riga B2 oppure riga C
 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2
 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C (ecol. migliorato)
 - 715/2007*692/2008 (EURO 5 A)
 - 715/2007*692/2008 (EURO 5 B)
 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2
 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (ecol. migliorato)
 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 (con disp. anti-pan)
- EURO6
 715/2007*566/2011 (EURO 6A CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*566/2011 (EURO 6A)
 715/2007*566/2011 (EURO 6B CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*566/2011 (EURO 6B)
 715/2007*692/2008 (EURO 6A CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*692/2008 (EURO 6A)
 715/2007*692/2008 (EURO 6B CON ANTIPARTICOLATO) 715/2007*692/2008 (EURO 6B)
 136/2014 (EURO 6A) 136/2014 (EURO 6B) 136/2014 (EURO 6C) 143/2013 (EURO 6A)
 143/2013 (EURO 6B) 143/2013 (EURO 6C) 195/2013 (EURO 6A) 195/2013 (EURO 6B)
 195/2013 (EURO 6C) 630/2012 (EURO 6A) 630/2012 (EURO 6B) 630/2012 (EURO 6C)
 595/2009*133/2014A (EURO 6) 595/2009*133/2014B (EURO 6) 595/2009*133/2014C
 2016/646ZA (EURO 6) 459/2012 (EURO 6A) 459/2012 (EURO 6B) 459/2012 (EURO 6C)
 2015/45 (EURO 6B) 2016/427/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D)
 2016/646/UE (EURO 6B, EURO 6C, EURO 6D-TEMP, EURO 6D) 2016/646 W (EURO 6B).

DIRETTIVE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

- PRE EURO: non conformi all'Euro I (non omologati alla direttiva 97/24 CE)
- EURO 1 (omologati dopo il 17.6.1999):
 - 97/24 CE cap.597/24 CE cap.5 e cap.9
- EURO 2 (ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002 - motocicli immatricolati dal 1.1.2003):

- 97/24 CE cap.5 fase II
- 2002/51 CE fase A
- 97/24 CE rif. 2003/77 CE fase A
- 2003/77 CE rif. 2002/51 CE fase A
- 2006/120/CE fase A
- 2006/72/CE fase A
- 2009/108/CE fase A

- EURO 3 (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006):
 - 97/24 CE cap. 5 fase III
 - 2002/51/CE fase B
 - 97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B
 - 2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B
 - 2006/120/CE fase B
 - 2006/72/CE fase B
 - 2006/72/CE fase C
 - 2009/108/CE fase B

CATEGORIE DI VEICOLI M - N

CATEGORIA M: appartengono a questa categoria i veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone (M1: max 8 posti a sedere oltre il conducente; M2: più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max < 5 t; M3: più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max > 5 t).

CATEGORIA N: appartengono a questa categoria i veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto merci (N1: veicoli con massa max < 3,5 t; N2: veicoli con massa max compresa tra 3,5 t e 12 t; N3: veicoli con massa max > 12 t). Massa max: massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia + carico max indicato sulla carta di circolazione).

C_M048 - - 1 - 2026-10-27 - 0036613

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Soligo Francesco in data 26/10/2026